

Federazione Italiana Autonoma dei Lavoratori Pubblici e Privati **SEGRETERIA GENERALE**

Via Barberini, 36 00187 Roma Tel. 06/90236810 – fax 06/90236855. Sito: www.fialp.it – e-mail: info@fialp.it

AG. 178

Alla c.a. del preg.mo On. Maurizio SACCONI

PRESIDENTE DELLA 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

Illustre Presidente, gentili convenuti,

dopo quasi due anni ci troviamo dinanzi al testo di un decreto sin dagli albori molto dibattuto. Le sue innumerevoli stesure, ufficiose ed ufficiali ben si coniugano con la difficoltà di produrre un documento organico ed effettivamente utile allo scopo originario che il Governo si era prefissato, ovvero la individuazione di un soggetto terzo quale coordinatore delle attività di vigilanza attualmente svolte dai funzionari del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail.

L'attuale testo presenta ancora una moltitudine di criticità, poiché alcuni fondamentali elementi sono stati trascurati, così come è stata sottovalutata la portata dell'impatto che l'approvazione di questo decreto avrebbe <u>sull'intero sistema Paese.</u>

Bisogna infatti ricordare, anche in questa illustre sede, che l'Inps ha il bilancio sociale secondo solo a quello dello Stato italiano. Così come pure non va dimenticato che l'attività di vigilanza di questo istituto, con il valore che ogni anno produce e che ci apprestiamo ad evidenziare, è un pilastro fondamentale per potere continuare ad erogare le prestazioni assistenziali e pensionistiche ai nostri concittadini.

L'istituendo Ispettorato, che è costituito dal personale del Ministero del Lavoro, dovrà dotarsi di un nuovo dirigente generale e di un consiglio di amministrazione con i relativi costi che ciò comporterà.

È un'agenzia che, nella forma e nella sostanza, non modificherà per molti anni le funzioni che al momento sono proprio attuate da quel ministero che ha mal gestito i compiti che gli erano e gli sono ancora assegnati in ambito di controllo e di vigilanza. Si vuole affidare allo stesso management che, ha organizzato l'attività nell'anno 2014 di 3030 ispettori del Ministero del Lavoro, accertando poco più di 100 milioni di euro, pari a 33.182,00 euro per ogni funzionario.

Questo a fronte di 1.316.768,00 di euro che nello stesso periodo 1350 ispettori dell'Inps hanno contestato alle aziende irregolari, con una performance individuale di 975.382,00 euro. Sempre per l'anno 2014 gli ispettori dell'Inail, che recuperano i premi non versati con il calcolo dei millesimi e non in percentuale, con solo 360 unità hanno accertato 91.296.483,00 di euro per un importo pro capite di 253.601,00 euro. Questi sono dati ministeriali, quelli che il Governo ha recentemente presentato alle camere. È evidente la differenza organizzativa e realizzativa dei tre soggetti. Infatti, sono ottime le prestazioni degli enti previdenziali, mentre quelle delle attività di funzione ispettiva del Ministero del Lavoro, prossimo Ispettorato, non coprono neanche le spese di funzionamento del sistema della vigilanza.

Ci teniamo a rilevare che non è ascrivibile agli operatori questa insufficiente prestazione ma all'impianto iper burocratico ed alle scarse risorse messe in campo per l'esecuzione dell'attività di questi funzionari.

Non è ipotizzabile che, soggetti che esercitano funzioni così diverse, possano ricevere le direttive unicamente dall'Ispettorato che, non ha la preparazione per poterlo fare.

Questo istituendo soggetto, non ha le conoscenze per determinare gli obiettivi strategici da perseguire, ne tanto meno le capacità per indicare le modalità operative. Sarebbe la paralisi dell'attività di vigilanza negli enti previdenziali.

E' bene ricordare, ad esempio, che l'Inail svolge una vigilanza particolare, ovvero quella sugli infortuni, sulle malattie professionali e per il fondo delle vittime degli incidenti sul lavoro. Tale attività consente di fare pervenire tempestivamente alle famiglie colte da questi eventi negativi, le prestazioni economiche e sanitarie per l'adeguato sostegno.

L'INPS, con il disconoscimento di migliaia di contratti di lavoro fasulli, impedisce l'erogazione di tutte le indebite prestazioni che ne conseguirebbero.

Non è verosimile, anche con l'ausilio e l'inserimento immediato nell'Ispettorato di due dirigenti degli enti previdenziali, che queste attività possano essere controllate da soggetti diversi da quelli in questo momento incaricati.

L'Ispettorato certamente integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, ma dovrebbe esclusivamente coordinare tali attività di controllo, avvalendosi della consulenza degli organi preposti alla organizzazione della vigilanza all'interno dell'Inps e dell'Inail.

Nel testo del decreto non è prevista, tra le funzioni di coordinamento, la parte concernente al diritto e alle prestazioni sociali e assistenziali oltre che quella relativa agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Abbiamo consegnato a questa commissione, un testo emendato rimarcando in particolar modo la impossibilità di affidare e concentrare presso l'Ispettorato tutte le funzioni di vigilanza, orientandoci invece su un modello immediatamente attuabile, di coordinamento delle attività ispettive da parte del nuovo soggetto, sempre in accordo con la direzione centrale Vigilanza dell'Inps e la Direzione Centrale rischi dell'Inail, per tutelare gli aspetti Istituzionali di questi enti.

Abbiamo richiesto che nei futuri decreti siano consultati i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL.

Disconosciamo fortemente, nelle disposizioni riguardanti il personale, il ruolo ad esaurimento degli ispettori Inps ed Inail. Come si può pensare di eliminare l'autonomia degli enti, già regolamentata dalla legge 88/89, facendo lentamente, poiché occorrerebbero almeno 30 anni, scomparire quanto di più efficace ed efficiente abbiamo a disposizione per contrastare fenomeni di evasione ed elusione contributiva e fiscale?

Per formare un ispettore di un ente previdenziale occorrono anni, oltre agli investimenti in formazione, occorre la pratica. Questa accresce ogni giorno che ci si

imbatte in differenti e quindi nuove fattispecie da affrontare.

Occorre un costante aggiornamento delle materie giuslavoristiche. In questo decreto si predispone la dismissione di 1700 professionisti che, accertano svariati miliardi di euro. Un importo che discende da quanto effettivamente contestato alle aziende, dal recupero attraverso l'indotto delle società logisticamente attigue a quelle ispezionate che, nella prospettiva di potere anch'esse essere controllate, si premurano di regolarizzare comportamenti illegali, oltre che da quanto prima affermato, ovvero la prevenzione e la repressione di fenomeni che produrrebbero un notevolissimo esborso da parte delle casse dell'erario per la corresponsione di assegni scaturiti da rapporti di lavoro fasulli.

Si fa cenno anche alla possibilità di rientrare nel ruolo amministrativo. Sembra una formula per evitare i ricorsi dei lavoratori e non si tiene nemmeno in considerazione, ad esempio, che l'Inail non ha una carenza di organico nei profili amministrativi e quindi il personale ispettivo non potrebbe utilizzare tale opzione.

Si vuole decidere di affidare tutte le risorse economiche per lo svolgimento delle attività investigative all'Ispettorato.

Ognuno dei tre soggetti, negli anni, ha calcolato che per ottenere dei risultati occorre fare un investimento. Gli importi che sono stati accertati parlano chiaramente. Se si vanno a sottrarre risorse agli enti previdenziali per redistribuirle in maniera differente, non si rischia di avere un mancato introito di circa 30.000 euro ovvero quanto accertato da ogni ispettore ministeriale, ma di circa 250.000 euro per un ispettore Inail e di quasi un milione di euro per un Ispettore INPS!

Torniamo un attimo al ruolo ad esaurimento. Se non reintegro un Ispettore dell'Inps all'interno del medesimo ente di provenienza, perdo un milione di euro l'anno. Lo faccio invece assumere dall'Ispettorato che, non ha le competenze ed il tempo per poterlo formare e farlo affiancare da un ispettore anziano. Il risultato sarà la realizzazione dell'ennesimo accertatore ministeriale, che eleverà multe per 30.000 euro l'anno!

Chi si assumerà tale responsabilità, dovrà poi tener conto del danno erariale che avrà provocato, non potrà esimersi dalle conseguenze che ci saranno quando le famiglie dei deceduti durante il lavoro non avranno di che sostenersi, non potrà fuggire dai disoccupati che non avranno alcuna indennità perché i fondi per tale prestazione non saranno stati ripristinati. E' una follia pensare di uccidere la vigilanza negli enti previdenziali, è un danno irreparabile per il Paese tutto!

L'unica soluzione che riteniamo valida è la correzione delle macroscopiche criticità rilevate.

Questo ente dia attuazione a quanto non ancora compiuto dal Ministero del Lavoro, così come previsto dall'articolo 10 del D.Lg. 124/2004, ovvero alla costituzione di una banca dati unica delle ispezioni, alla quale dovranno potere accedere tutte le amministrazioni coinvolte nelle attività di verifica e controllo del rispetto della legalità nelle aziende e della tutela dei diritti dei lavoratori.

Non possiamo consentire che un ente inefficace, cambiando la sua nomenclatura, utilizzando il termine Ispettorato, possa annullare ciò che invece è attualmente una delle eccellenze della P.A.

La vigilanza degli Enti previdenziali va salvaguardata, e se è vero che tutto è migliorabile, l'unica strada per ottenere dei reali benefici, è quella di realizzare un coordinamento forte, coinvolgendo tutti i soggetti, dove non sia presente un unico attore che pericolosamente gestirebbe da solo tutte le attività della vigilanza senza esservi alcuna garanzia di un necessario bilanciamento delle linee di indirizzo.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera I), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

Articolo 1 (Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo

8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", di seguito "Ispettorato", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

- 2. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento con quelle esercitate dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
- 3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
- 4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

Per le province non coperte, l'Ispettorato si avvale di locali presso le sedi dell'INPS o dell'INAIL.

5. L'Ispettorato è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 2 (Funzioni e attribuzioni)

- 1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.
- 2. L'ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
- a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, unitamente alla Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni sociali, assistenziali e per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

Commento [1]: L'Ispettorato INTEGRA I servizi Ispettivi del Ministero e COORDINA quelli dell'INPS e dell'INAIL

Commento [2]: Coordinamento tra

Commento [3]: al fini di garantire accesso ai servizi di vigilanza da parte del lavoratori e delle imprese è indispensabile che vi sia una "sede" in ogni provincia.

Commento [4]: Si ribadisce la funzione di coordinamento

Commento [5]: Si ribadisce la funzione di coordinamento

Commento [6]: Non è stata Inserita la possibilità di controllo sulle prestazioni erogate dall'INPS. Modificare così

del diritto a prestazioni sociali, assistenziali e per infortuni su lavoro e malattie professionali.

- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS e INAIL per le materie che non sono di loro esclusiva competenza;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza, coordinandosi con le omologhe Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e Direzione Centrale Rischi dell'INAIL per gli aspetti relativi alle attività istituzionali di questi Enti;
- h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
- i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- I) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
- m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Articolo 3 (Organi dell'Ispettorato)

- 1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.
- 2. Il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo

Commento [7]: AGGIUNGER

collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

- 3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.
- 4. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
- 6. Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

Articolo 4 (Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore, in coordinamento con la Direzione Centrale Vigilanza dell'INPS e la Direzione Centrale Rischi dell'INAIL, propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle

Commento [8]: Le scelte degli oblettivi devono essere condivise tra i vari soggetti

Commento [9]: AGGIUNGERE

politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

- 2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
- 3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.
- 4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Articolo 5 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato)

- 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sentiti i Direttori Generali dell'INPS e dell'INAIL, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
- 2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme, con quanto previsto per i funzionari di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. La disciplina di cui al presente comma è ispirata ai seguenti criteri:
- a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
- b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi;
- c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
- 3. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 4. L'Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Commento [10]: E' indispensabile il coinvolgimento degli Enti nella definizione della struttura dell'ispettorato

Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale)

- 1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale, una proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed una proveniente dall'INPS, e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
- 2. La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
- 3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali-previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziario dal parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'ispettorato.
- 4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio

Commento [11]: comma che decade a segulto abrogazione comma 1 del successivo articolo 7 delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Interno, del 12 novembre 2009, recante la "Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela lavoro con la Regione Sicilia.

- 5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:
- a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato:
- b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 2, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.
- 6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
- a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni;
- b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali dell'Ispettorato il personale ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Articolo 7 (Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza)

- 1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo prowisorio ad esaurimento dei predetti istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, in relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono centestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
- Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di

Commento [A12]: L'INAIL non possiede dotazione organica per cul è impossibile rientrare in un profilo amministrativo

Commento [13]: Coordinamento ed accentramento sono termini in antitesi tra di loro

Commento [14]: Eliminare l'inserimento in un ruolo provvisorio ad esaurimento. Sancirebbe la lenta ad inescrabile agonia della vigilanza inps. Quindi ABROGAZIONE INTEGRALE COMMA 1 INPS e INAIL che comprendono, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

Ai medesimi fini, a livello regionale e/o intraregionale, è costituito – senza oneri per la Finanza Pubblica - il Coordinamento Territoriale Vigilanza, composto dal Dirigente Territoriale dell'Ispettorato e dai Dirigenti INPS, dell'INAIL e dell'Agenzia per il Lavoro competenti per territorio, al fine di coordinare l'attività di vigilanza e di soddisfare le esigenze di queste amministrazioni legate alle attività istituzionali delle stesse.

- 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL può chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi istituti nei limiti delle disponibilità previste dalle relative detazioni organiche.
- 4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale.

Articolo 8 (Risorse finanziarie)

- 1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) punto 2), del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'ispettorato.
- 2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui predisposizione è differita di sei mesi.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

Articolo 9 (Rappresentanza in giudizio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche

Commento [15]: Le modalità e la programmazione devono essere frutto di coordinamento NON di Imposizione.

Commento [16]: Al fine di garantire un reale coordinamento dell'attività di vigilanza anche a livello territoriale, con la compartecipazione degli Enti previdenziali agglungere il seguente capoverso 2 bis:

Commento [17]: Eliminando II ruolo provvisorio ad esaurimento non serve dare la possibilità di transitare nei ruoli amministrativi. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 10

(Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
- 2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

Articolo 11

(Abrogazioni e altre norme di coordinamento)

- 1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza)

- 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.
- 2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.
- 3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali

Commento [18]: In accordo con la cancellazione della previsione del ruolo ad esaurimento cancellare "e dell'INPS" comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

- 4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
- 5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attività di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio";
- b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
- c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso è sostituito dal seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".
- d) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato)

- 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, è ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.
- 2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto";
- e) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro)

1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

- 2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali diversi da INPS e INAIL che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.
- 2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
- 3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4. L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale L'Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.
- 5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenute a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.
- 6. Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'ispettorato.
- 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza.

8 Al fine di evitare la sovrapposizione di Interventi ispettivi è Istituita ed attivata presso l'INPS, entro 120 giorni dall'approvazione del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico della Finanza Pubblica, la banca dati unica nazionale delle ispezioni del lavoro, prevista nell'art. 10 del D.Lg. 124/2004, utilizzando i dati informatici che dovranno essere messi a disposizione gratuitamente dall'INPS, dall'INAIL, dal Ministero del Lavoro, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia per il Lavoro.

Il Ministro del Lavoro, entro la medesima data ed in accordo con i Direttori Generali dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL, del Ministero dell'Interno, della Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia per il Lavoro, sentiti i comandanti Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, provvede all'approvazione del regolamento di utilizzo che renda vincolante, precedentemente ad ogni accesso ispettivo, la consultazione e l'implementazione della "banca dati" a tutti i soggetto nazionali, regionali e locali preposti, a qualunque titolo, all'attività di vigilanza e controlli sulle imprese.

Sono esclusi dall'inserimento preventivo polla banca dati, gli acceptamenti disposti

Sono esclusi dall'inserimento preventivo nella banca dati, gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria.

Articolo 12 (Disposizioni per l'operatività dell'Ispettorato)

- 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
- 2. e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
- 3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) coadiuva il direttore nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;
- c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale.
- 4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

Articolo 13 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Commento [19]: , Per creare un sistema comune di condivisione dei dati delle ispezioni con TUTTI gli organismi di vigilanza si propone di aggiungere all'articolo

Commento [20]: Al fine di avere un reale coordinamento è opportuno che il "Comitato" abbia carattere permanente.